N. R.G. 5435/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI — PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER — GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN — GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo promossa

DA

A S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in (), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to ; con domicilio eletto presso il suo Studio in , n. , in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

B rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo studio in (, via n. in forza di procura in atti;

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE:

"In via principale, accertata la non debenza dell'importo *ex adverso* azionato per tutte le ragioni indicate in narrativa, revocarsi o dichiararsi nullo o annullarsi o dichiararsi inefficace l'opposto decreto ingiuntivo. Rigettarsi la domanda in via riconvenzionale di risarcimento del maggior danno

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

legato al tardivo adempimento formulato dal sig. B in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Rigettarsi la domanda in via di *reconventio reconventionis* formulata da B in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Rigettarsi la domanda in via di *reconventio reconventionis* di annullamento per errore *ex* art. 1427 cc formulata dal sig. B in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Rigettarsi la domanda in via di *reconventio reconventionis* di rescissione per contratto concluso in stato di pericolo *ex* art. 1447 cc formulata dal sig. B in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Rigettarsi la domanda in via di *reconventio reconventionis* di rescissione per contratto concluso in stato di bisogno e lesione *ex* art. 1448 cc formulata dal sig. B in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. Rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 o comma 3 cpc, formulata da B in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa. In via riconvenzionale, anche subordinata, accertati e dichiarati i danni subiti da A srl a causa del grave inadempimento di B agli obblighi assunti con il contratto di cessione di quote del 5.12.2014 e, in particolare, agli obblighi risultanti dall'art. 5 del medesimo contratto, condannarsi lo stesso a corrispondere a A srl la somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Dichiararsi la compensazione tra l'eventuale credito del sig. B e il controcredito risarcitorio dell'odierna opponente, fino a concorrenza del primo di detti importi e, per l'effetto, condannarsi il sig. B a corrispondere la residua somma che risulterà dovuta. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del maggior danno legato al tardivo adempimento formulata da B dichiararsi la compensazione tra l'eventuale credito del sig. B a titolo di riconvenzionale e il controcredito risarcitorio dell'odierna opponente, fino a concorrenza del primo di detti importi e, per l'effetto, condannarsi il sig. B a corrispondere la residua somma che risulterà dovuta. In ogni caso, spese, diritti e competenze di lite interamente rifuse e con distrazione a favore dell'avv.to che si dichiara antistatario. In via istruttoria, come da verbale di data 7.2.2018".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO OPPOSTO:

"Nel merito, in via principale, rigettarsi le domande attoree tutte siccome formulate e, per l'effetto, confermare *in toto* il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società A srl al pagamento in favore del convenuto B della somma di euro 55.575,00.= o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

all'effettivo saldo. Nel merito, in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il mancato adempimento di A srl ha comportato in capo a B un maggior danno, anche all'immagine, condannare l'attrice opponente al risarcimento di detto danno pari ad una somma non inferiore ad euro 50.000,00.= o ad altra maggiore o minore, determinata anche in via equitativa. Nel merito, in via di *reconventio reconventionis*, per l'ipotesi in cui si assuma che gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.7.2005 (rogito notaio di), debbano essere posti a carico dei venditori in quanto non rientranti nel regime di esenzione di cui all'art. 6.9 del preliminare e di cui all'art. 5 del contratto di cessione quote, in gradato subordine, accertato che A srl ha percepito o beneficiato di un arricchimento senza causa, condannare l'attrice opponente a versare a B un indennizzo pari ad euro 259.000,00.=. Accertato che il consenso di B al contratto di cessione quote del 5.12.2014 è stato inficiato da errore essenziale e riconoscibile, annullare il contratto di cessione di quote medesimo, con ogni effetto di legge conseguente. Accertato che B a sottoscritto il contratto di cessione quote del 5.12.2014 in stato di pericolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1447 cc, pronunciare la rescissione del contratto medesimo. Accertata la sproporzione tra le prestazioni rispettivamente del sig. B e di A derivati dal contratto di cessione di quote del 5.12.2014 ed accertato altresì che B ha sottoscritto il predetto contratto mentre versava in stato di bisogno di cui A srl ha approfittato traendone vantaggio, pronunciare la rescissione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1448 cc. In ogni caso, dichiarato che A ha agito in giudizio con malafede o colpa grave, condannare l'attrice opponente al risarcimento del danno patito da B ai sensi dell'art. 96 comma 1 o comma 3 cpc. Spese e compensi professionali integralmente rifusi. In via istruttoria, come da memoria *ex* art 183 comma 6 n. 2) cpc".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 25.6.2015, regolarmente notificato, A srl ha interposto opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n. 1284/2015, emesso in data 8.5.2015 dal Tribunale di Venezia, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore di B la somma di euro 55.575,00.=, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo prezzo pattuito per la cessione delle quote detenute dall'ingiungente in certa C srl e pari all'85,5 % del suo capitale, avendo l'acquirente onorato nel termine pattuito il pagamento unicamente dell'importo di euro 89.775,00.=.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

L'opponente ha rammentato che, in forza di preliminare di cessione quote del 3.7.2014, B ____, unitamente agli altri promittenti venditori, titolari delle rimanenti quote sociali di C ____, si sarebbe impegnato a risarcire l'acquirente per qualsiasi passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e inesistenza dell'attivo, originate da fatti e situazioni diverse da quelle esplicitate negli allegati al preliminare medesimo ed antecedenti la data di esecuzione del contratto, ancorché manifestantesi successivamente, impegno ribadito anche nel contratto definitivo costituente il titolo delle pretese azionate al monitorio.

A detta dell'opponente, B si sarebbe reso inadempiente rispetto alla garanzia prestata, posto che A srl sarebbe venuta a conoscenza di molteplici poste creditorie vantate da terzi nei confronti di C, tutte scadute ed esigibili precedentemente alla data del contratto di cessione. Nel dettaglio l'attrice ha evidenziato il debito per tasse automobilistiche per l'importo di euro 550,64.=, la rata di polizza assicurativa di euro 250,00.=, il credito di euro 576,30.= vantato dallo studio professionale per l'attività prestata nel procedimento contro certa . Oltre a dette posizioni debitorie, l'acquirente ha evidenziato l'esistenza di obbligazioni nascenti da convenzione urbanistica sottoscritta nel corso del 2005 tra C ed il comune di in forza della quale la società si sarebbe impegnata all'integrale ripristino della strada comunale di , per un importo preventivato di euro 263.100,00.=, nonché per l'appartenenza della società al relativo consorzio, con conseguente obbligo inadempiuto di eseguire il versamento della quota annuale per l'anno 2011.

Sulla scorta dell'obbligo assunto in sede contrattuale da parte del cedente di risarcire qualsivoglia passività e sopravvenienza passiva, o minusvalenza e dell'esistenza del proprio controcredito per complessivi euro 264.476,94.=, A srl, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ponendo in compensazione il credito in questione con quanto eventualmente dovuto in favore dell'alienante.

B si è costituito in giudizio evidenziando come C srl sarebbe stata società costituita con il precipuo scopo di valorizzare un antico borgo a circa tre chilometri dal centro di , mediante la realizzazione di una struttura alberghiera, completata da undici unità abitative e da cinque case vacanza, nonché sottolineando come, già in sede di stipulazione del contratto preliminare, le parti si sarebbero date atto della situazione riferita ai rapporti in essere con il comune di , tanto da prevedere espressamente che parte promissaria acquirente avrebbe rinunciato a qualsiasi azione nei confronti dei promittenti venditori in relazione alla situazione del compendio immobiliare in titolarità della società, sia dal punto di vista strutturale che burocratico - amministrativo, previsione reiterata in sede di contratto definitivo.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Sulla scorta di dette considerazioni, il convenuto ha evidenziato come gli interventi inerenti al rifacimento della strada comunale di altro non sarebbero che gli oneri di urbanizzazione previsti per gli interventi valorizzazione immobiliare richiamati ed espressamente esclusi dalla garanzia prestata con il contratto di cessione delle quote, garanzia, in ogni caso, riferita unicamente alle passività, sopravvenienze passive, minusvalenze e inesistenze dell'attivo, e non alle obbligazioni urbanistiche assunte da C inerenti alla realizzazione delle opere di rifacimento della strada comunale.

Peraltro, il convenuto ha evidenziato come l'acquirente avrebbe ben potuto conoscere *aliunde* gli obblighi in questione, essendo la convenzione urbanistica trascritta presso la competente conservatoria, avendo A condotto una propria autonoma verifica relativa agli oneri di urbanizzazione prima della conclusione del contratto, mediante l'accesso agli atti del comune di , nonché avendo acquisito le fideiussioni rilasciate in favore della medesima amministrazione in riferimento agli obblighi di manutenzione richiamati.

In ogni caso, B ha contestato l'importo allegato da controparte come necessario per l'esecuzione dei lavori.

Quanto alle ulteriori passività enunciate dall'opponente, il convenuto ne ha eccepito l'irrilevanza economica, relativamente alla tassa automobilistica ed al premio assicurativo, essendo indimostrata la loro mancata considerazione in sede di compravendita ed essendo dette esposizioni anche prescritte. Relativamente al debito per le prestazioni professionali, B ha osservato di avere personalmente saldato la posizione.

Il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento gravante su parte opponente. In via subordinata, nel caso in cui gli obblighi inerenti all'esecuzione delle opere stradali si dovessero reputare inerenti alla garanzia contrattuale prestata, il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa, posto che eseguito il pagamento degli oneri da parte convenuto stesso, A si troverebbe a beneficiare di un plusvalore infrastrutturale senza avere riconosciuto per lo stesso corrispettivo alcuno.

Infine, sempre in via subordinata, B ha chiesto l'annullamento del contratto per errore essenziale in cui lo stesso sarebbe incorso, avendo confidato nell'esclusione degli oneri di urbanizzazione dalla garanzia prestata, nonché la rescissione del contratto in quanto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno e per lesione, avendo approfittato A della situazione debitoria del cedente e della possibilità di sua aggressione da parte del ceto creditorio bancario.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

B ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.

Preliminarmente, deve rilevarsi che parte opponente, solo in corso di causa e con il deposito della memoria *ex* art. 183 comma 6 n. 1) cpc, ha richiesto l'accertamento di ulteriori poste relative a debiti di C asseritamente rientranti nella garanzia riconosciuta dal venditore in favore dell'acquirente A srl. Infatti, se con l'atto di citazione, per quanto già evidenziato, l'accertamento del controcredito dell'opponente è stato indicato nelle poste relative ai costi inerenti alle opere stradali, al debito relativo alla quota consortile, alla tassa automobilistica ed al premio assicurativo, in corso di causa, l'attrice ha aggiunto le pretese inerenti al pagamento di sanzione per omesso versamento in merito alla dichiarazione 770/2014 ed il mancato versamento dell'IMU per gli anni 2012, 2013 e 2014. Dette pretese di pagamento, messe in compensazione unitamente alle ulteriori poste, rispetto al minore credito vantato al monitorio da B , non possono reputarsi espressione di mera *emendatio libelli*. In effetti, dette domande hanno ampliato l'oggetto del contendere, facendo valere pretese di credito ulteriori non allegate con l'atto introduttivo del giudizio.

Sempre in via preliminare deve, inoltre, darsi atto che, a fronte delle difese mosse da B , A srl ha rinunciato alla domanda relativa al pagamento delle spettanze professionali dello studio , circostanza espressamente riconfermata dall'attrice in sede di scritture conclusive.

In termini generali le doglienze avanzate da A hanno il loro dichiarato fondamento nella disciplina negoziale rinvenibile nel contratto di cessione delle quote di C srl di data 5.12.2014. In effetti, il contratto di cessione al suo art. 5, prevede espressamente che parte venditrice sia obbligata a risarcire parte acquirente per qualsiasi passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza dell'attivo, originata da fatti e situazioni diverse da quelle esplicitate (vedasi contratto di cessione prodotto al fascicolo del monitorio), clausola contenuta anche nel pregresso contratto preliminare di data 3.7.2014. In altre parole l'impegno preso dal venditore B nei confronti dell'acquirente delle quote di C , altro non è che un impegno di pagamento commisurato alle passività e sopravvenienze passive diverse da quelle oggetto di *due diligence* ed antecedenti alla data del contratto, ancorché manifestatesi successivamente, obbligazione di pagamento che tutti i cedenti, ivi compreso B si sono accollati in modo unitario e senza ripartire il dovuto secondo le quote cedute, dovendone rispondere in solido e precisandosi che A srl non ha acquistato esclusivamente le quote del convenuto opposto, ma anche quelle di minoranza degli altri soci di C .

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Se in detto accordo rientrano pacificamente le passività o i debiti inerenti alla tassa automobilistica, ai premi di assicurazione o agli oneri consortili, la discussione riguarda gli oneri relativi alle opere inerenti alla strada comunale di , collegati agli interventi di valorizzazione immobiliare dell'antico borgo in comune di , mediante la realizzazione della articolata struttura recettiva di cui si è già fatto cenno.

Ebbene, il contratto di cessione delle quote di data 5.12.2014, sempre al suo art. 5, prevede espressamente che il compendio immobiliare in titolarità della società sia accettato nel suo attuale stato di fatto e nella sua reale consistenza sia dal punto di vista fisico/strutturale che dal punto di vista burocratico "autorizzatorio", ben nota alla parte acquirente che pertanto acquisisce con la clausola "visto e piaciuto". Nel contesto della cessione di quote societarie, se va osservato che non ha significato coerente al regolamento negoziale l'acquisto come visto e piaciuto del compendio immobiliare in titolarità della società le cui partecipazioni sono oggetto del rapporto, essendo esso compendio solo oggetto mediato della cessione, tuttavia è necessario che alla clausola in questione sia data rilevanza e significato, dovendosi reputare che le parti abbiano ritenuto, proprio in ragione della collocazione di detta pattuizione, far rilevare che la garanzia relativa alle passività e minusvalenze non debba riguardare l'immobile in questione e la sua situazione amministrativa. In effetti, nello stesso contratto preliminare del 3.7.2014, nel medesimo contesto della disciplina negoziale delle garanzie dovute dai promittenti venditori, oltre a prevedersi il loro impegno a risarcire qualsivoglia passività e minusvalenza, come già accennato, è precisato come parte promissaria acquirente rinunci ad ogni azione nei confronti dei soci venditori in relazione alla situazione del compendio immobiliare in titolarità della società che si dichiara essere stata in tutto valutata ai fini della commisurazione del prezzo di vendita, proprietà immobiliare n comune di : che la promissaria acquirente dichiara di avere ben nota.

Il problema è stabilire se la situazione amministrativa del compendio nota alla parte acquirente e sulla quale la stessa ha rinunciato ad ogni pretesa, rientrino anche gli oneri di urbanizzazione e relativi al rifacimento e consolidamento della strada comunale, dovendosi ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti farsi ricorso al comportamento delle stesse in sede di trattative che hanno condotto alla stipula del preliminare prima e del contratto definitivo poi.

Il legale rappresentante di A . srl, in sede di interpello, ha dichiarato come, prima dell'acquisto delle quote detenute da B in C , sarebbero state eseguite unicamente verifiche circa la situazione edilizia, urbanistica e autorizzativa in cui si trovava il compendio immobiliare in proprietà della società sulla scorta della documentazione fornita dal cedente, non avendo A titolo per accedere agli atti dell'amministrazione, a cui comunque non

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

sarebbero state richieste delucidazioni ed informazioni. Inoltre, il legale rappresentate della società attrice ha chiarito di conoscere l'architetto che seguiva gli interventi di valorizzazione del compendio per conto di, chiedendo di avere dallo stesso notizie circa i permessi a costruire in corso e circa gli atti autorizzativi esistenti, facendo lo stesso pervenire relazione senza, tuttavia, alcun allegato, relazione riconosciuta nel doc. n. 8) di parte convenuta. Ebbene, in detta relazione, si fa espresso riferimento al fatto che il piano di intervento è stato preceduto da una specifica variante al vigente strumento urbanistico e dalla definitiva approvazione di un piano attuativo regolarmente convenzionato con atto stipulato dal notaio in data 1.7.2005, con rilascio dei permessi a costruire relativi alle opere di urbanizzazione, oltre che relativi al recupero ad uso recettivo del compendio immobiliare. Ora, l'arch. sentito come testimone, ha espressamente confermato che, prima della stipula del contratto definitivo, egli avrebbe recapitato la relazione già indicata, aggiungendo tuttavia anche gli allegati e, in particolare, la convezione urbanistica (doc. n. 2 di fascicolo attoreo) da cui risulta l'impegno assunto da di eseguire a proprie spese tutte le opere di urbanizzazione (viabilità, verde pubblico e parcheggi), ed il computo metrico delle opere relative appunto alla strada di accesso al complesso immobiliare, compreso il *bypass* della strada vicinale con relativi parcheggi.

Appare così evidente che la questione relativa alle opere stradali era stata oggetto di specifiche richieste e trattative tra le parti, di modo che il riferimento fatto nel contratto definitivo alla clausola inserita nella disciplina delle garanzie dovute dal venditore e relativa alla accettazione della condizione, anche amministrativa e "autorizzatoria", del compendio da parte della acquirente, deve essere inteso come rinuncia ad ogni azione volta ad ottenere la rideterminazione del prezzo di cessione in riferimento ad ogni onere e spesa relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione immobiliare del compendio in proprietà di srl.

Peraltro, la deposizione del teste , intervenuto su richiesta di srl successivamente alla stipula del contratto di cessione delle quote, non pone dubbi sul fatto che la situazione della pratica amministrativa relativa alla realizzazione delle opere di valorizzazione immobiliare del complesso in questione fosse già nota e oggetto di trattative, in modo che i relativi oneri deve ritenersi siano stati oggetto di accettazione da parte dell'acquirente, senza possibilità di ulteriore pretesa. Infatti, il teste riferisce unicamente che, dopo il suo interessamento, egli avrebbe esercitato l'accesso agli atti amministrativi, ricevendo anche direttamente dall'arch. copia della convenzione urbanistica, dichiarazioni che non smentiscono quelle riferite dallo stesso e che danno un senso alle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti. Analogamente, anche la deposizione del teste non smentisce che in sede di trattative l'arch. abbia fatto

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

prevenire a A la documentazione già citata, posto che lo stesso teste riferisce chiaramente di avere inviato detta documentazione al legale che seguiva la cessionaria, senza alcun riferimento allo stesso che pur ha dichiarato di avere seguito le trattative, neppure essendo negato che in esse intervennero i procuratori delle parti.

In conclusione, deve ritenersi che con il contratto di cessione delle quote, in sostanza, l'acquirente ha rinunciato a far valere pretese nei confronti del venditore in riferimento agli oneri da sostenersi per le opere di urbanizzazione necessarie ai fini della valorizzazione del compendio immobiliare oggetto di lite.

Quanto alle ulteriori richieste attoree, come già evidenziato, A srl lamenta quali passività la tassa automobilistica scaduta nell'aprile 2012 per euro 550,64.= (doc. n. 6 di fascicolo attoreo) ed il premio assicurativo relativo alla polizza n. per euro 250,00.= (doc. n. 7 di fascicolo attoreo).

Parte attrice, in effetti, documenta che in data 12.12.2014 è stato emesso avviso di accertamento per omesso pagamento entro il termine del maggio 2011 della tassa automobilistica regionale con scadenza aprile 2012, sopravvenienza passiva riferita a debito anteriore alla cessione e riscontrata successivamente al contratto, operando la garanzia contrattuale invocata dall'opponente. Rispetto alla difesa mossa da parte convenuta opposta, secondo cui di detto debito C non dovrebbe rispondere in ragione della prescrizione del credito erariale, va detto che la giurisprudenza è coesa nell'affermare che l'amministrazione ha il termine di tre anni dalla scadenza della tassa per effettuare l'accertamento, termine rispettato nel caso di specie, sussistendo detta esposizione al momento della conclusione del contratto di cessione delle quote.

Quanto ai premi assicurativi non saldati, ancora una volta parte opponente comprova l'esposizione debitoria di C per l'importo complessivo di euro 250,00.=, di cui euro 125,00.= riferiti al premio con scadenza al 14.4.2013, essendo il residuo relativo al premio con scadenza al 14.4.2014. Ebbene, al momento della cessione della quota, vista la lettera di intimazione e costituzione in mora del 6.5.2015, inoltrata dall'assicurazione creditrice, si deve ritenere che il premio con scadenza ad aprile 2013 fosse già prescritto, a norma dell'art. 2952 comma 1 cc, potendosi affermare che di tale esposizione il cedente delle quote non debba rispondere, essendo invece responsabile in riferimento all'importo residuo di euro 125,00.=, debito esistente al momento della cessione medesima.

Analogamente la garanzia deve essere operante in riferimento alla ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria rinvenienti dalla partecipazione di C al

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Consorzio (doc. n. 10 di fascicolo attoreo), per l'importo riferito all'anno 2011 di euro 2.223,21.=.

Va rigettata, infine, la domanda di risarcimento del maggior danno asseritamente subito da B per l'inadempimento da parte di A srl al pagamento del residuo prezzo dovuto per la cessione delle partecipazioni di C. Il convenuto asserisce che la mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta avrebbe cagionato l'impossibilità di fronteggiare pendenze pregresse che l'opposto afferma avere programmato di soddisfare attingendo al corrispettivo prezzo ricavato dalla cessione, con la conseguenza di subire la notificazione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro 16.608,12.=, oltre interessi e spese, in qualità di garante di altro debitore principale, conseguendo la sua segnalazione alla centrale rischi.

Ebbene, B non dà alcuna prova del fatto che egli si sia trovato nell'impossibilità di soddisfare il credito oggetto di ingiunzione a causa dell'inadempimento di A, mancando contezza del nesso causale tra l'asserito danno derivante dalla sua segnalazione alla centrale rischi e l'inadempimento imputato all'opponente. Peraltro, non consta in atti prova dell'affermazione che il convenuto opposto abbia subito la segnalazione accennata.

In conclusione, il controcredito che può essere riconosciuto a A srl, da porre in compensazione con il credito azionato al monitorio è pari ad euro 2.898,85.=, così dovendosi revocare il decreto ingiuntivo concesso per maggiore importo e condannandosi la società opponente al pagamento in favore di B della somma di euro 52.676,15.=, oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora al saldo.

Le spese di lite possono essere compensate per la frazione di un mezzo, visto il parziale accoglimento dei motivi di opposizione e il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta, dovendosi condannare A srl al pagamento della residua frazione. Infine, non ricorrono i presupposti per la condanna richiesta da parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni diversa domanda e operata la compensazione tra i reciproci crediti oggetto di giudizio, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1284/2015 emesso da Tribunale di Venezia in data 8.5.2015;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

2. condanna l'attrice opponente a pagare in favore di B la minore somma di euro 52.676,15.=, oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora al saldo;
3. compensa per la frazione di un mezzo le spese di lite;
4. condanna l'opponente A s.r.l. a pagare in favore di B la residua frazione di spese che si liquida in euro 6.715,00.=, oltre accessori di legge.

Così deciso in Venezia li 31 maggio 2018

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045